



1000

Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

Div. 23^a quinquies

n. 1329

VISTA la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la deliberazione consiliare 12 marzo 1970 n. 1 approvata dalla G.P.A. il 27 marzo 1970, n. 49127, con la quale il Comune di Napoli ha adottato il nuovo piano regolatore generale del proprio territorio;

VISTA la domanda in data 13 luglio 1970, con la quale il Sindaco di Napoli ha chiesto l'approvazione del nuovo piano regolatore generale;

RITENUTO che il procedimento seguito è regolare e che a seguito della pubblicazione degli atti sono state presentate n. 306 osservazioni di cui 107 pervenute fuori termine, in ordine alle quali il Comune ha controdedotto con deliberazione della giunta municipale in data 11 ottobre 1971 n. 149, ratificata dal consiglio comunale con deliberazione 29 ottobre 1971 n. 1;

CONSIDERATO che il progetto di piano è impostato sui criteri generali ed è sviluppato secondo le linee fondamentali che sotto si indicano:


- a) localizzazione delle attività industriali nelle aree interne della regione, al fine di promuovere l'inversione della tendenza delle popolazioni interne a trasferirsi nell'area napoletana e di migliorare il livello occupazionale della popola-

zione di Napoli;

- b) ristrutturazione delle zone industriali di Napoli con restituzione di una parte di esse ad altre funzioni, sia per eliminare le cause dell'inquinamento dell'atmosfera, sia per elevare il livello dell'occupazione nelle attività secondarie, con la creazione di aziende manifatturiere prevalentemente di media dimensione ad elevata densità di addetti, sia, infine, per rendere disponibili per servizi e attività terziarie vaste aree particolarmente qualificate per tale utilizzazione;
- c) assegnazione alla città di un ruolo prevalentemente terziario e direzionale;
- d) risanamento conservativo del centro storico;
- e) integrazione della dotazione di verde pubblico, nel quadro di un indirizzo generale di conservazione e difesa del verde;
- f) integrazione delle attrezzature a livello di quartiere, urbano e metropolitano;
- g) superamento delle contrapposizioni fra centro e periferia;
- h) assunzione di un adeguato rapporto fra abitanti insediati ed aree pubbliche o di uso pubblico;

CHE, in relazione a tali criteri ed obiettivi, il dimensionamento del piano è previsto per una popolazione di 1.100.000 abitanti, rispetto agli attuali 1.300.000;

CONSIDERATO che il Consiglio Superiore dei lavori pubblici con voto n. 1903 espresso nelle adunanze del 17/23 dicembre 1971 e del 21 gennaio 1972 ha riconosciuto che i criteri generali di impostazione, le linee di sviluppo e gli obiettivi del piano sono ammissibili e, pertanto, meritevoli di approvazione; pur rilevando che taluni degli obiettivi possono essere perseguiti soltanto se sarà adottata, a livello regionale, una precisa ed efficace politica per la





Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

- 2 -

ristrutturazione e la riqualificazione del territorio della regione;

CHE, peraltro, detto consesso ha espresso il parere che alcune delle previsioni del piano non appaiono adeguate o coerenti con le finalità del piano stesso; e pertanto, debbono essere modificate o meglio precisate per renderle idonee ad assicurare il perseguimento delle finalità che, nell'adottare il nuovo strumento di disciplina urbanistica, l'Amministrazione comunale si è prefissa;

RITENUTO che, con nota in data 2 febbraio 1972 n. 904 questo Ministero ha comunicato al Comune di Napoli che il nuovo piano regolatore generale della città è meritevole di approvazione con le modifiche indicate nel sopramenzionato voto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e che le modifiche stesse rientrano fra quelle che possono essere apportate d'ufficio ai sensi dell'art. 3 della legge 6 agosto 1967, n. 765;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale in data 8 marzo 1972, n. 80, ratificata con deliberazione consiliare in data 10 marzo 1972 n. 1, regolarmente pubblicata; deliberazione con la quale il Comune di Napoli ha formulato le proprie controdeduzioni in merito alle proposte modifiche;

VISTA la nota in data 13 marzo 1972 n. 5511 con la quale il Comune di Napoli ha restituito gli atti allegando la menzionata deliberazione contenente le controdeduzioni alle mo-



difiche proposte, ed ha chiesto l'approvazione del nuovo piano regolatore generale ;

CONSIDERATO, che il progetto di piano, nel suo insieme appare razionalmente studiato e impostato, nonché atto a dare ai numerosi e complessi problemi del territorio napoletano soddisfacenti soluzioni urbanistiche;

CHE le sue previsioni tengono conto degli studi e delle elaborazioni già effettuati per quanto concerne l'assetto del territorio della regione campana; e si ricollegano a indicazioni contenute sia in strumenti che hanno già una validità normativa, quali il piano delle aree di sviluppo industriale, sia in documenti che non hanno formato oggetto di formali provvedimenti di approvazione, quali quelli riguardanti l'ipotesi di assetto territoriale della Campania, a suo tempo approvata dal C.R.P.E;

CHE tali studi ed elaborazioni hanno evidenziato l'impossibilità di risolvere i problemi della città di Napoli entro i suoi confini amministrativi, ed hanno sottolineato l'esigenza della redistribuzione, a lungo termine, della popolazione sul territorio regionale;

CHE, pertanto, appare corrispondente alle reali esigenze della città che il Comune di Napoli abbia posto, come obiettivo del piano, la ristrutturazione del centro abitato in relazione ad una popolazione prevista di 1.100.000 abitanti, e la creazione di servizi pubblici e sociali e di infrastrutture in quantità adeguate agli abitanti stessi;

CHE, egualmente, è da riconoscere che il piano è stato opportunamente studiato, tra l'altro, sul presupposto che l'espansione industriale debba essere localizzata sulle aree interne della regione e sulla previsione di ristrutturare le zone industriali esistenti nel territorio del Comune, trasferendo una parte delle rela



Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

- 3 -

tive aree ed altre funzioni;

CHE pure ammissibile è il criterio di assegnare alla città un ruolo prevalentemente direzionale e terziario;

CHE, altresì, valida è la previsione, di destinare al risanamento conservativo il centro antico;

CONSIDERATO che, pertanto, il nuovo piano regolatore generale della città di Napoli appare, di massima, meritevole di approvazione;

CONSIDERATO, tuttavia, che non tutte le previsioni risultano idonee al conseguimento delle finalità generali e particolari che il Comune si prefigge e che, pertanto, appare opportuno introdurre, nel piano stesso, alcune modifiche le quali sono intese - senza incidere sui criteri generali e le linee fondamentali del piano - a rafforzare le caratteristiche essenziali del piano stesso e a rendere più precise ed efficaci le relative previsioni, specie per ciò che concerne la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici, nonchè ad assicurare l'osservanza dei limiti e dei rapporti di cui all'art. 17, 8° e 9° comma, della legge 5/8/1967, n. 765;

CONSIDERATO, per quanto riguarda le zone industriali, che - mentre deve sottolinearsi la necessità che le strutture produttive e gli agglomerati industriali esterni al territorio comunale assumano carattere prioritario, al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi del piano - è da far presente che la tavola n. 2 del progetto - la quale riproduce le previsioni del piano delle aree di sviluppo industriale della provincia di Napoli - ha il valore di un elaborato di inquadramento, le cui previsioni debbono ritenersi valide ed operative, sempre che siano state approvate in sede



di approvazione del piano dell'area;

CHE, inoltre, le destinazioni di zona riguardanti le industrie debbono essere modificate come segue;

- per la zona industriale di Bagnoli (Italsider - Cementificio), una fascia lungo la costa, della profondità media di m. 500, con una superficie pari a circa il 30% di quella totale, dovrà essere destinata a zona H3, restando quindi confermata la destinazione a zona N delle restanti aree. Sarà consentita la ristrutturazione a scopo turistico degli impianti portuali che attualmente sono al servizio dell'industria.

- per la zona industriale orientale il 30% dell'area totale dovrà essere destinato ad attrezzature pubbliche e di uso pubblico (zona H1), restando confermate le destinazioni a zona N delle restanti aree;

- CHE, infine l'art. 13 delle norme di attuazione dovrà essere così modificato:

- Art. 13 (zona H: industriale): "Le aree comprese nella zona H sono riservate ad attività industriale di tipo manifatturiero, con esclusione di industrie di base ed industrie nocive od inquinanti. Sono inoltre ammessi insediamenti industriali che garantiscano la occupazione di non meno di 30 addetti per ha.

Nella zona occidentale sono ammesse industrie ad alto contenuto tecnologico nonché impianti ed attrezzature per la ricerca applicata all'industria, con riferimento all'area retrostante alla zona H3.

Nella zona orientale, l'amministrazione comunale definirà, con apposite varianti, l'utilizzazione delle aree divenute libere a seguito dello spostamento delle industrie nocive, al fine di reperire spazi necessari per attrezzature pubbliche o di uso pubblico in misura non inferiore al 30% del totale dell'area industriale orientale.

Nella zona N il P.R.G. si attua esclusivamente attraverso piani particolari di esecuzione, che dovranno determinare, tra l'altro, le modalità per l'osservanza dell'art. 5, n.1 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

Nella zona N sono vietate le case di abitazione, ad eccezione di quelle destinate al personale di custodia e direzione degli impianti. Sono am-



Al Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

- 4 -

messi impianti sanitari ed attrezzature di servizio (scolastiche, sanitarie, sociali).

Le industrie esistenti che non corrispondono alle caratteristiche indicate al 1° comma non possono essere ampliate; in esse sono consentiti soltanto interventi di ordinaria amministrazione".

CONSIDERATO, per quanto concerne le previsioni relative alla sistemazione degli impianti portuali - le quali appaiono ammissibili - che occorre raccomandare al Comune di coordinare, nel quadro degli indirizzi generali di politica territoriale da definire a cura della Regione, le iniziative dell'Ente porto cui è demandata la gestione delle infrastrutture da Bagnoli a Portici, al fine di realizzare la razionalizzazione degli impianti portuali, sulla base di una precisa determinazione delle funzioni del porto, escludendo le soluzioni che si limitino alla ricerca di ulteriori aree di ampliamento lungo la fascia costiera verso levante;

CHE, invece, non è meritevole di approvazione la previsione dell'ampliamento del porto di Mergellina e la sua ristrutturazione a scopo turistico, stante l'esigenza di salvaguardare il profilo costiero ed il patrimonio paesistico - ambientale del golfo e della Città il che comporta la necessità di conservare ai porticcioli il loro carattere originario;

CHE, ai fini turistici, potrebbe esaminarsi la possibilità di ristrutturare gli impianti portuali attualmente a servizio dell'industria siderurgica di Bagnoli, e di potenziare gli altri impianti ubicati nel golfo di Napoli;

6

CONSIDERATO che le previsioni relative al centro direzionale appaiono ammissibili, fermo restando che eventuali necessità di integrazione del centro stesso devono essere soddisfatte nelle aree verso est, al fine di non compromettere il raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio e di decongestione dell'area urbana;

CONSIDERATO, per quanto riguarda gli impianti universitari, che occorre affermare, innanzi tutto, il principio che i relativi problemi debbono trovare soluzione nell'ambito regionale;

CHE, comunque, l'area indicata dal Comune in sede di piano regolatore generale per l'insediamento universitario appare inadatta per ubicazione e caratteristiche morfologiche ed insufficiente per estensione; ed inoltre deve essere tutelata per le pregevoli qualità ambientali di Monte S. Angelo;

CHE, per tale area va prescritta la destinazione a "parco pubblico di particolare interesse paesistico ambientale" (zona II) la quale appare la più consona alle caratteristiche della località;

CHE, peraltro, rinviando alla sede opportuna - e cioè quella della pianificazione territoriale, attraverso intese fra regione, comune e università - la soluzione globale del problema, è da segnalare l'opportunità di riorganizzare le attuali attrezzature universitarie, anche attraverso la sistemazione funzionale del tessuto urbano poichè la destinazione culturale appare una delle più compatibili con l'utilizzazione del patrimonio edilizio esistente, in particolare nel centro storico;

CHE, comunque, è necessario evitare localizzazioni degli insediamenti universitari nelle aree occidentali, sia per i gravi problemi di accessibilità che dette aree presentano e sia per la necessità di tutelare i valori paesistici ed ambientali dei Campi Flegrei, sia, soprattutto, perchè tale soluzione sarebbe in contrasto con l'impostazione del piano;



Al Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

- 5 -

CONSIDERATO, per quanto riguarda il centro storico, che manca una delimitazione del relativo perimetro, essendosi il Comune limitato a definire il perimetro del centro più antico, di origine greco-romana;

CHE, invece, è necessario individuare chiaramente il centro storico, anche al fine di definire il ruolo del centro stesso, in relazione al territorio o alle città;

CHE il problema del centro storico deve essere affrontato contestualmente a quello della sua conservazione; anche ai fini di una appropriata riqualificazione socio-economica del complesso tessuto sociale che in esso si è stratificato nei secoli;

CHE ogni intervento da attuare nel centro storico deve assicurare l'esigenza di salvaguardare non solo i singoli edifici monumentali, ma l'intero ambiente; e ciò non solo sotto lo aspetto estetico-formale, ma anche nella complessità e articolazione delle sue tradizionali destinazioni d'uso;

CHE, di conseguenza, nel centro storico deve operarsi soltanto attraverso piani particolareggiati - estesi ad aree individuate a seguito di studi unitari - che considerino non solo gli aspetti storico-ambientali, ma anche le tipologie abitative e le attività produttive ancora esistenti nel centro storico e che sono compatibili con il suo carattere e con la struttura sociale della popolazione insediata;

CHE, inoltre, devono essere analizzati con particolare cura gli edifici e gli insiemi di tipo specialistico che, conti-



tucando un insieme integrato con il tessuto residenziale, lo qualificano per forme e funzioni;

CHE, ciò stante, anche in relazione alle richieste delle Soprintendenze, ai Monumenti della Campania e alle Antichità della provincia di Napoli e Caserta, il centro storico di Napoli, al quale deve essere applicata la relativa normativa, è quello contrassegnato con la lettera B e racchiuso da una linea nera continua sulla planimetria del piano regolatore generale, in scala 1:10.000 (tav.3, fogli 1, 2, 4/5);

CHE, nel centro storico sono anche comprese le altre aree distribuite nel territorio e delimitate sulla detta planimetria, con la stessa lettera e lo stesso segno;

CHE, inoltre, la normativa da applicare all'intero centro storico è quella dell'art.8 (zona B: risanamento conservativo), modificato come segue:

- art.8 (centro storico);

X "La zona B (centro storico) è delimitata come risulta dall'elenco in calce. Le strade elencate sono comprese nel centro storico per l'intera larghezza.

"La detta zona è assoggettata a vincolo di conservazione.

"Il risanamento conservativo si attua mediante interventi volti a preservare il patrimonio edilizio ed urbanistico del centro storico nonché il relativo tessuto viario".


"L'intero tessuto edilizio della zona B è da assoggettarsi a sole operazioni di restauro le quali si effettuano subordinatamente all'approvazione di piani particolareggiati estesi a subzone intese come unità urbanistiche omogenee". X

I piani particolareggiati dovranno comprendere e definire almeno i seguenti elementi :

Ricerche

1 - relazione geotecnica;

2 - dati sullo stato di consistenza degli edifici e sulla stabilità del suolo;





Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

- 6 -

- 3 - relazione sulle preesistenze archeologiche e sui caratteri storici dell'ambiente urbano;
- 4 - classificazione tipologica dei singoli organismi edilizi e loro destinazione d'uso ad ogni piano;

Progetto

- 5 - sistemazione planimetrico-altimetrica e profili dei fabbricati;
- 6 - destinazione d'uso dei vari piani;
- 7 - destinazione e sistemazione delle aree libere;
- 8 - conservazione integrale di tutte le aree libere con particolare riferimento alle zone verdi;
- 9 - sistemazione del sottosuolo con riferimento alle opere necessarie per la stabilità, ed ai servizi di fognatura e tecnologici.

"La classificazione tipologica degli edifici dovrà comprendere:

- 1) organismi edilizi aventi sostanziale unità formale, tipologica o strutturale nonché organismi edilizi aventi caratteri formali o tipologici o strutturali risultanti dalla crescita organica dell'edificio nel tempo;
- 2) organismi edilizi che nel tempo hanno subito trasformazioni ma che conservano elementi preesistenti formali o tipologici o strutturali;



3) edifici che per i loro caratteri non rientrano nelle due categorie precedenti e che sono coerenti o si possono rendere coerenti, con il tessuto edilizio circostante;

4) edifici recenti in contrasto con il tessuto edilizio circostante od atipici.

"Per gli organismi di cui al punto 1), sono escluse le destinazioni d'uso che possano comportare interventi pregiudizievoli od incompatibili con i caratteri della destinazione originaria.

E' possibile unicamente una destinazione uguale ed analoga, nelle sue componenti spaziali e distributive, a quella originaria.

Non è consentita l'aggregazione di più unità tipologiche finitime.

"Per gli organismi di cui al punto 2), l'intervento sarà condizionato dall'entità delle preesistenze al fine anche di recuperare l'unità tipologica. Sono consentiti adattamenti di più cellule contigue qualora ciascuna di esse non abbia superficie utile maggiore di mq.60 e lo richieda una più adeguata utilizzazione funzionale.

"Per gli edifici di cui al punto 3), potranno essere consentite le destinazioni d'uso compatibili con l'ambiente circostante.

"Per gli edifici di cui al punto 4) il piano particolareggiato definirà la più idonea destinazione dei medesimi o delle aree di risulta. Questi ultimi edifici dovranno, al momento di una loro eventuale demolizione, essere adeguati alle caratteristiche volumetriche ed ambientali della struttura storico-urbana ed edilizia preesistente, al fine di ricostruire il tessuto urbano alterato, quando non si ravvisi la necessità di destinare a verde le aree di risulta.

"Potrà in sede di piano particolareggiato essere considerata l'opportunità di sostituire gli edifici di epoca recente che



Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

- 7 -

non rivestano alcun valore ambientale o siano in contrasto con il medesimo e purché le aree di risulta o i nuovi edifici vengano utilizzati per il reperimento delle attrezzature pubbliche della zona. In tali casi non si dovrà superare la cubatura preesistente.

"Oltre alla residenza sono ammesse, in quanto compatibili con la struttura e la tipologia dei singoli edifici, le destinazioni d'uso e funzioni culturali, universitarie, professionali, commerciali, artigianali, ricreative, turistiche e di quartiere che necessitino per la riqualificazione del centro storico purché non contrastanti con i caratteri tipologici e formali dei singoli organismi. Per quante concerne le destinazioni a funzioni rappresentative, culturali, universitarie e scolastiche, a queste potranno essere adibiti preferibilmente gli edifici rappresentativi di cui al precedente punto, 1)..

"Qualora singole parti di edifici costituiscano elementi chiaramente superflui dell'ambiente e non rivestano intrinseco carattere di documento di cultura o di civiltà o di testimonianza storica della propria epoca, potranno essere consentite dai piani particolareggiati parziali demolizioni interne ai singoli isolati.

"I piani particolareggiati esecutivi dovranno riportare l'approvazione delle due Soprintendenze, ai Monumenti e alle Antichità.



"Indipendentemente dall'approvazione dei piani particolareggiati sono consentiti interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione che non comportino modifiche o alterazioni alle strutture murarie dell'edificio e alla sua distribuzione interna".

"Per interventi di restauro si debbono intendere quelli che tendono: alla conservazione di ogni parte storica dell'edificio; alla conservazione della sua inscindibile unità formale e strutturale; alla valorizzazione dei suoi caratteri architettonici; al ripristino di parti alterate ed alla eliminazione di superfetazioni. Debbono essere rispettati tanto l'aspetto esterno quanto l'impianto strutturale e tipologico dell'interno e le sue parti decorative. Tali interventi debbono rispettare i caratteri di ogni singolo edificio, così come questo si è venuto costituendo nel tempo, conferendogli la sua inscindibile unità formale e costruttiva.

"Negli edifici da restaurare come sopra specificato potranno essere ricavati i servizi necessari alla funzionalità delle singole unità residenziali o aventi altra destinazione, rispettando l'integrità dell'aspetto esterno e i caratteri fondamentali dell'impianto strutturale interno.

"L'intervento edilizio diretto (progetto edilizio) in attuazione del piano particolareggiato dovrà effettuarsi attraverso singole o più unità architettoniche (fabbricati)..

"L'intervento su edifici singolarmente rappresentativi potrà essere effettuato, qualora rivesta carattere unitario, anche in assenza di piano particolareggiato, previa approvazione dei singoli progetti da parte della Soprintendenza ai Monumenti, indipendentemente dalla esistenza di vincoli monumentali o paesistici".

"Il perimetro del centro storico è delimitato dalle seguenti Vie e Piazze: Piazza Carlo III, Via S. Antonio Abate, Piazza





Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

S. Anna a Capuana, - Piazza S. Francesco di Paola, Via Cesare Rocca-
roll, Piazza Principe Umberto, Corso Garibaldi, Piazza Garibal-
di, Corso Garibaldi, Piazza Nolana, Corso Garibaldi, Piazza Gu-
glielmo Pepe, Corso Garibaldi, tracciato della Via Marittima;
come risulta dal progetto esecutivo redatto dall'Ufficio del Co-
mune Civile di Napoli, in accordo con la Soprintendenza ai Monu-
menti, Piazza Masaniello, Vico Mercato, Via Conceria, Vico Zab-
batteria, Via Duomo, Via Toscana, Via Scialoia, Via S. Ealdacchi-
ni, Via Statorà agli Orefici, Piazzetta Orefici (integralmente
inclusa nel centro storico), Via Piazza Larga, Vico I° Piazza
Larga, Via Casciari alla Loggia, Via Principessa Margherita, Pia-
zzetta Principessa Margherita, Vico Scopettieri, Via Porta di Sa-
sa, Via Lanzieri, Via del Maio di Porto, Via V. Russo, Via De-
pretis, Via Flavio Gioia, Via U. Giordano, Piazza Francesco, Via
Lombo, Via Acton, linea di costa da Via N. Sauro a Piazza Vitto-
ria compreso il Porticciolo di Santa Lucia e il Castel dell'Orto
Piazza Vittoria, Riviera di Chiaia, Piazza della Repubblica, Via
Caracciolo, Largo Barbaia, Via Morgellina, linea di costa di Pa-
sillipo fino all'altezza dell'Ospedale Pausilipon, Via Pasillipo
compresa la prima fila degli edifici a monte della stessa via
e l'Istituto S. Dorotea; tratto di Via Petrarca fino all'innesco
con Via Orazio, tratto di Via Orazio coincidente con il confine
tra gli ambiti 5 e 8, limite zona Parco Virigliano, Salita del-
la Grotta, Piazza Piedigrotta, Corso Vittorio Emanuele, Cupa
Caiafa, Via S. Maria della Neve, Vico S. Maria della Neve, Via

Andrea D'Iscernia, Casa Provinciale delle Figlie della Carità inclusa, tratto di Via della Croce Rossa, Largo Terracina, Via Fontano, tratto di Corso Vittorio Emanuele fino all'altezza di Via Tasso, tratto di Via Tasso fino all'altezza del numero civico 7 e Parco Grifco incluso, limite fra gli ambiti 8 e 9 (Floridia, Villa Lucia), Via Palizzi fino all'altezza dell'edificio contrassegnato dal numero civico 131 incluso, linea da Via Palizzi tra i numeri civici 131 - 143 di Via Palizzi a Largo del Petraio, Salita del Petraio, Via Annibale Caccavello, limite zona classificata nelle proposte di piano regolatore come zona I/1 (collina di S. Martino), tratto di Via Girolamo Santacroce coincidente con il confine tra gli ambiti 11 e 9, confine tra gli ambiti 11 e 12 con l'inclusione dell'edificio contrassegnato dal numero civico 105 di Via Salvator Rosa ed edifici a monte di Via Salvator Roccapol tratto compreso tra Via Pattiastello, Caracciolo e Salita Arenella, Rampe delle Nocelle, Via Marsicano, Via Tutini, Via Ar. Montecassino, Piazza Scapione Ammirato, Via G. Appulo, Via A. Telesino, Via Fontanelle compresa la prima fila degli edifici, Via Mazzella, Via Fontanelle compresa la prima fila degli edifici, confine dell'ambito n. 13 fino al confine con la zona I/1, confine della zona I/1, confine tra gli ambiti 12 e 18, tratto di Via Veterinaria, Via Michele Tomero, tratto di Via Foria, Piazza Carlo III, Albergo dei poveri incluso".

CHE alla normativa stabilita per il centro storico sono assoggettate altresì le zone del Cavale Posillipo, di Santo Spirito, di Villanova - Via del Marsano, e di Due Porte all'Arenella (D.M. Pubblica Istruzione 8 settembre 1970), così come indicato con segno nero sulla planimetria in scala 1: 10.000 (tav. 3; fogli 1, 2, 4/5);

CHE il teatro Mercadante, come tutti gli edifici che deli-



Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

- 9 -

mitano Piazza Municipio, ricade nel centro storico e, pertanto, ad esso deve applicarsi la normativa dell'art. 8;

CONSIDERATO, per quanto riguarda il piano di ricostruzione dei quartieri Porto, Mercato e Pendino, che una parte delle aree in esso ricadenti sono comprese nel perimetro del centro storico e, pertanto, sono disciplinate dalla normativa stabilita per detto centro;

CHE, per le restanti parti del piano di ricostruzione, stante l'eccessiva densità dei comparti ivi previsti e il contrasto fra le altezze massime consentite e quelle dei quartieri circostanti, appare necessario prescrivere lo studio di una nuova sistemazione planivolumetrica, nel quale siano precisati gli indici di fabbricabilità che, in ogni caso, non dovranno superare quelli risultanti dalle modifiche limitative della volumetria introdotte, con il presente decreto in sede di normativa (art. 10, 2° comma), per quanto riguarda le aree ricadenti nel detto piano di ricostruzione, tenendo anche conto dell'esigenza di armonizzazione col contiguo tessuto edilizio del centro storico;

CHE il 2° comma dell'art. 10 delle norme di attuazione deve essere così modificato:

"La sottozona D/2 comprende le aree regolate dal piano di ricostruzione dei quartieri Porto, Pendino e Mercato, escluse quelle comprese nella perimetrazione del centro storico.

| "In tale sottozona l'edificazione è regolata dalle previsioni planivolumetriche del piano di ricostruzione vigente, secondo

./.

la interpretazione data dal D.M. 7.10.1971, n.2083 e con la riduzione a ml.32,00 dell'altezza da terra di tutti gli edifici in linea sovrastanti le piastre alte ml.8,00.

"Restano ferme a tutti gli effetti le previsioni di aree per usi pubblici".

CHE appare opportuno chiarire che, in attesa del nuovo studio planivolumetrico, l'edificazione in detta sottozona potrà svolgersi con l'osservanza della normativa suindicata;

CONSIDERATO, per quanto riguarda le zone di interesse ambientale, che la difesa dell'ambiente deve essere perseguita con rigore e incisività, tenuto conto anche del fatto che le violazioni del piano regolatore approvato nel 1939 hanno comportato la compromissione parziale o totale di zone che, per le loro caratteristiche, erano state vincolate come "parco pubblico", "zona panoramica di 2° grado", "zona di rispetto", "zona agricola";

CHE, pertanto, è indispensabile garantire la salvaguardia di ciò che ancora resta del patrimonio ambientale, paesistico e del verde di Napoli ed in particolare:

- vincolare ad inedificabilità assoluta le residue aree libere circondato da complessi edilizi in zone generalmente panoramiche o di rilevante valore ambientale;
- garantire la salvaguardia di zone ad alto valore ambientale, attraverso un vincolo di verde pubblico che non consenta nuove costruzioni, sia pure pubbliche o di uso pubblico;
- garantire il mantenimento di complessi ambientali non completamente compromessi come i casali di Posillipo e i vecchi nuclei abitati della Collina dei Camaldoli;
- evitare ulteriori compromissioni del profilo costiero provocate sia da interventi privati che da interventi pubblici (viabilità, porti, nuove strade, dighe a mare);

CHE, pertanto, è necessario che il piano venga emendato - anche per tener conto delle richieste della Soprintendenza ai



Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

- 10 -

Monumenti della Campania e della Soprintendenza alle Antichità delle Provincie di Napoli e Caserta - sia per quanto concerne le previsioni di zona, sia per quanto concerne la connessa normativa;

CHE, per quanto riguarda la zonizzazione, sono da prescrivere le seguenti modifiche:

1 - Alle zone I/1 previste nel progetto di P.R.G. sono da aggiungere le seguenti zone perimetrato nella planimetria in scala 1:10.000 (tavola 3, fogli 1,2,4-5) con segno nero e contrassegnato con la lettera I/1;

- "aree verdi di eccezionale interesse paesistico e ambientale: le zone intorno al Bosco di Capodimonte, la zona da Ponti Rossi, il vallone di Miano, la zona di S. Rocco, la zona dei Colli Amici, la zona tra i Camaldolilli e Via Nuova Camaldoli, la zona di Torre S. Domenico; la parte nord della Conca di Agnano a monte della nuova tangenziale, la zona di Monte Spina, tutte le residue aree verdi di Posillipo alto, Via Manzoni e Vomero;

- le limitate zone residue di verde e i rari giardini all'interno dell'esistente fabbricazione; tra questi il Parco di Villa Patrizi, la zona verde a monte della stazione di Mergellina, il verde di Villa Avena, di Via Belvedere e di Villa Salvo al Corso Europa, le piccole zone verdi residue tra il Corso Vittorio Emanuele, Via Tasso, Via A. Falceno, la zona a monte di Viale Raffaello e tutte le altre anche non elencate, perimetrato in segno nero e contrassegnato con la lettera I/1 nella suddotta planimetria in scala 1:10.000 del piano regolatore generale;

CHE, invece, restano destinato a zona H1:

- la zona a sud del nuovo ospedale psichiatrico;

- le zone pianeggianti nella conca di Agnano;



Le zone a nord del Santuario, salvo il riassetto del dispetto della lettera c) dell'art. 19 dello norme di attuazione, relativo alla zona di interesse archeologico;

CHE dalle zone I/1 devono intendersi ovviamente esclusi il tracciato della "tangenziale" ed il tracciato degli svincoli di Capolungone e Montedonzelli così come risulteranno secondo la progettazione definitiva, e pertanto le previsioni relative a detti svincoli contenute nei piani adottati dal Comune e superate in relazione alle successive elaborazioni e progettazioni sono da stralciare dalla presente approvazione.

2 - Le zone di interesse archeologico, per il loro interesse pubblico devono essere equiparate, agli effetti della normativa, alle zone I/1; in esse è ammessa solo lo scavo archeologico eseguito sotto la diretta sorveglianza della Soprintendenza alle Antichità;

CHE, al fine di assicurare la salvaguardia delle preesistenze archeologiche all'interno o all'esterno del perimetro del centro storico, si apportano le seguenti integrazioni alla planimetria del piano regolatore generale, in scala 1:10.000 (tav. 3, fogli 1, 2, 4/5):
- delimitazione mediante linea nera continua delle zone soggette a vincolo archeologico e loro individuazione con il simbolo I/A: in esse non è consentita alcuna nuova opera ad eccezione dello scavo archeologico e della sistemazione degli elementi posti in luce dallo scavo;
- delimitazione mediante segno nero a tratto e punto del perimetro entro il quale ^{prima} dell'inizio di qualsiasi opera di scavo o movimento del terreno deve essere dato alla Soprintendenza alle Antichità di Napoli congruo preavviso dalla ditta o ente che effettua i lavori;

CHE, inoltre - secondo la richiesta formulata dalla Soprintendenza ai Monumenti - sono destinate a parco privato vincolato le aree della collina di Posillipo, racchiuse dalla linea nera continua contrassegnate con il simbolo I/1;

CHE la normativa deve essere modificata come segue:

Art. 15 - il secondo e il terzo comma devono essere sostituiti dai seguenti:

Nelle sottosezioni I/1 e I/2 è vietata qualsiasi costruzione e qualsiasi modifica e trasformazione del suolo, ivi compresa l'esecuzione di strade



Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

- 11 -

(ad eccezione di quelle pedonali) di opere di sbancamento e di riporto. In tali zone gli edifici esistenti possono essere demoliti o utilizzati per i servizi connessi con le funzioni del parco o per le attrezzature previste nella zona H/1, con esclusione di quelle private.

"Nelle zone I/1 di Monte S. Angelo, Camaldolilli, Vallone S. Rocco sono altresì consentite - nel rispetto dei valori ambientali ed ecologici - attrezzature sportive pubbliche (con esclusione di impianti al coperto) in misura non superiore al 20% di ciascuna zona, previo parere favorevole della Soprintendenza ai Monumenti.

"Nelle aree incluse nella sottozona I2 possono essere ubicati, in sede di formazione dei piani particolareggiati di esecuzione e previo nulla osta della Soprintendenza ai Monumenti, impianti pubblici per l'esercizio del gioco e dello sport (comunali, regionali o statali) sempre che tali impianti non arrechino alcun pregiudizio al godimento e alla agibilità del parco pubblico, alle alberature esistenti e alle caratteristiche panoramiche, paesaggistiche e ambientali.

"In sede di adozione dei piani particolareggiati può essere prevista nella sottozona I3 subordinatamente al trasferimento dell'aeroporto esistente la creazione di impianti sportivi pubblici.

- all'art. 16 (zona L: aree a parco privato) per assicurare la tutela dell'incomparabile valore paesistico di dette zone il primo comma è così modificato:

"Per assicurare la conservazione nella zona L1 dei valori paesistici ed ecologici la consistenza edilizia deve restare allo stato attuale con esclusione delle costruzioni realizzate senza licenza o in difformità delle autorizzazioni edilizie, ovvero realizzate in base ad autorizzazioni dichiarate illegittime.

E' fatto divieto assoluto di nuove costruzioni, e di ogni sopraelevazione o aggiunta delle costruzioni esistenti. E' vietate qualsiasi opera di trasformazione del suolo".

- all'art. 19 (fasce di rispetto e zone vincolate) deve essere aggiunto il seguente testo:

"Per la salvaguardia delle preesistenze archeologiche è prescritto quanto segue:

- a) i piani particolareggiati devono dal Comune essere sottoposti per il parere favorevole alla Soprintendenza alle Antichità di Napoli;
- b) nelle zone assoggettate dal piano regolatore a vincolo archeologico ai sensi della legge 1/6/1939, n. 1089 non è consentita alcuna nuova opera ad eccezione degli scavi archeologici e delle conseguenti sistemazioni da effettuare a cura e sotto il controllo della Soprintendenza alle Antichità;
- c) nelle zone comprese nel perimetro appositamente delimitato dal piano regolatore l'inizio di qualsiasi opera di scavo o movimento del terreno resa necessaria per l'attuazione dei lavori edilizi, stradali, sistemazioni esterne, ecc. deve essere precedata da un congruo preavviso che il committente nonché la ditta o l'ente che effettua i lavori debbono inviare per raccomandata alla Soprintendenza alle Antichità di Napoli per gli eventuali provvedimenti di competenza di quest'ultima ai sensi della legge 1/6/1939, n. 1089;
- d) in caso di ritrovamento di avanzi o reperti archeologici deve essere dato immediato avviso ai sensi della legge 1/6/1939, n. 1089, alla Soprintendenza alle Antichità direttamente o per tramite della Forza Pubblica".

CHE, inoltre, è da prescrivere che per le seguenti zone di particolare interesse ambientale sia obbligatoria la formazione di piani particolareggiati unitari, che assicurino la rigorosa tutela dei valori paesistici, ambientali ed ecologici, estesi agli interi comprensori:

- a) la collina di S. Martino e immediati dintorni;
- b) la conca verde tra Capodimonte, Scudillo e l'Arenella (zona per la quale è prescritta la destinazione a parco pubblico con divie -



Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

- 12 -

- to di qualsiasi costruzione;
- c) la collina di Posillipo, per tutta la sua estensione;
- d) i crateri degli Astroni (pendici esterne), di Agnano, di monte S. Angelo e di monte Spina, per salvaguardare le caratteristiche di parco naturale;
- e) la collina di Camaldoli e zone circostanti fino alle propaggini inferiori;

CONSIDERATO, per quanto riguarda la viabilità, i trasporti urbani e la metropolitana, che non appare ammissibile la creazione di una autostrada parallela all'attuale Napoli-Pompei; e pertanto, il tronco stradale a due carreggiate indicato al servizio delle zone destinate all'edilizia economica e popolare in località Ponticelli, deve essere riservato alla funzione di collegamento con dette zone e ristudiato nel suo tracciato esecutivo: mentre è da eliminare la sua prosecuzione fino alla strada statale del Vesuvio;

CHE, inoltre, il collegamento verso est di detto tronco stradale non deve considerarsi come tratto autostradale proveniente dal casello di Pomigliano d'Arco, ma deve creare possibilità sostitutive nel tratto iniziale della strada statale del Vesuvio, cosicchè è da sopprimere il nuovo tronco est-ovest previsto nel piano a Sud della suddetta strada statale fino al confine comunale;

CHE, per la tangenziale è da riconoscere ammissibile la soluzione che comporta due distinti svincoli per Capodimonte e Montedonzelli, per la cui definizione in sede esecutiva si rinvia a quanto sarà detto appresso in sede di esame dell'osservazione pre-



sentata dall'Infrasud;

CHE, comunque, è da escludere che tali svincoli prevedano diretti allacciamenti al servizio della lottizzazione Supio;

CHE la parallela a Via Roma non appare assolutamente ammissibile, sia perchè attraversa una zona urbana facente parte del centro storico - come tale da salvaguardare - e sia per valutazioni di carattere più specificamente urbanistico;

CHE la previsione dell'asse di scorrimento costiero tra Piazza Municipio e Fuorigrotta non è meritevole di approvazione, contrastata con i criteri di impostazione del piano e la sua realizzazione presenterebbe notevoli difficoltà sia costruttive sia di esercizio e deve pertanto essere stralciata;

CHE, tuttavia, il Comune potrà sviluppare e approfondire gli studi per risolvere, in maniera diversa, il problema dei collegamenti Nord-Centro ed Est-Ovest;

CHE, infine, non sono meritevoli di approvazione e, pertanto, devono essere eliminate dal piano, le previsioni relative alle nuove arterie sottoelencate, che ricadono nel centro storico:
- Piazza Mazzini, Via dei Ventaglieri, Montesanto; e, Piazza Cavour, Santa Teresa, Salvator Rosa; per la quale il Comune potrà elaborare soluzioni diverse da quella proposta, in quanto questa si colloca nella errata logica della creazione di un'arteria stradale parallela a Via Roma;

- Montesanto, Pontecorvo, Sanità fino allo svincolo di Capodimonte della Tangenziale;

- Foria, Via Rossariol, Corso Garibaldi, Vasto, Centro direzionale;

- svincolo (sulla Tangenziale) dei Ponti Rossi - Foria, che deve essere ricondotto ai tracciati esistenti ad Est dell'Albergo dei Poveri;





Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

- 13 -

CHE la provvisione delle strade sul versante Nord della collina di Posillipo e Valle di Via Mannoni - la cui realizzazione comporterebbe rilevanti e onerose difficoltà tecniche per la acclività della zona da attraversare e apporterebbe gravi alterazioni ai valori paesistici ed ambientali della collina - deve essere soppressa;

CHE la provvisione del raccordo stradale Chiaiano-Guantari - Fiumara - Agnano - che investe zone che costituiscono la frontiera orientale del complesso dei Campi Flegrei, caratterizzate dalla presenza di emergenze paesaggistiche, floristiche e geologiche che rappresentano un patrimonio di interesse pubblico fondamentale per la collettività - non appare necessaria ai fini della soluzione del problema della mobilità nel territorio napoletano, e, comunque, comporterebbe troppe gravi manomissioni del patrimonio paesistico e naturalistico, per cui ce ne prescrive l'eliminazione;

CHE, per quanto riguarda i parcheggi (zona G6) è da rilevare la necessità di un approfondimento del relativo studio in sede esecutiva, anche per assicurare la loro integrazione funzionale con la rete di linee metropolitane;

CHE, comunque, le relative aree non possono essere computate ai fini del soddisfacimento dei rapporti - a livello urbano - tra le aree per la residenza e aree per servizi, di cui al D.N. 2 aprile 1968, n. 1444;

CHE per quanto riguarda le linee di trasporto metropolitane



dove essere prescritto:

- un accurato approfondimento del problema, che conduca ad individuare, su basi realistiche, le soluzioni specifiche per le più gravi ed urgenti carenze della rete urbana dei trasporti; a tali soluzioni si assegneranno le adeguate priorità, individuabili anche sulla base di una valutazione dettagliata dei problemi tecnici di realizzazione (scaricamenti, pendenze, scelte tipologiche etc.) e dei costi;
- la predisposizione di un programma di attuazione, che tra l'altro affronti in termini prioritari il problema della riconnessione dei tronchi ferroviari e delle linee su terre esistenti ivi comprese quelle foranee (a partire da queste ultime) in quanto idonee a conferire la maggiore apertura verso l'esterno; tale programma dovrà essere articolato secondo rigorose fasi attuative, che consentano la più organica realizzazione, anche per tronchi funzionali, degli interventi individuati come i più adeguati ed urgenti;
- la realizzazione di un sistema di trasporto che dia l'opportuno rilievo alla integrazione della rete di metropolitana con gli esistenti e programmabili settori di trasporto pubblico non convenzionali (funicolari etc.);
- lo studio integrato degli interventi sul sistema dei trasporti in relazione alle destinazioni relative ad attrezzature pubbliche, in modo da predisporre unitariamente i relativi programmi di esproprio delle aree, di esecuzione delle attrezzature previste e di realizzazione delle indispensabili connessioni in termini di trasporto pubblico di massa;

CHE, inoltre, il piano è da modificare ed integrare in relazione alle previsioni della tavola n.8 adottata dal Comune con deliberazione in data 15 ottobre 1971, n.1;





Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

- 14 -

CHE, tuttavia, per quanto riguarda la priorità di realizzazione, è da raccomandare che il Comune segua il seguente ordine:

Prima fase :

- Linea metropolitana-Piazza Garibaldi - Piazza Bovio, Cardarelli (senza arrivare ai Colli Aminei), seguendo nella prima parte il tracciato del rettilineo;
- variante Capodibene (della Alfana) fino a Piazza Garibaldi;

Seconda fase : si concorda con le proposte del piano comprensoriale dei trasporti, ad eccezione del tratto Cardarelli - Secondigliano, da rinviare alla 3^a fase, cioè dopo la costruzione della linea Garibaldi - Ponticelli che è da considerare di 2^a fase;

Terza fase : oltre al suddetto tratto Cardarelli - Secondigliano, si potrà prendere in considerazione anche la linea Bovio-Fuorigrotta, salvo tuttavia a verificarne previamente l'utilità in relazione alla possibilità di ristrutturazione o potenziamento delle linee e dei servizi sugli esistenti tronchi delle FF.SS. e della Cumana in direzione di Fuorigrotta e adiacenze;

CHE, peraltro, ciò non esclude che in tempi successivi si possano prendere in considerazione le altre proposte formulate dal piano regolatore generale, sempre però successivamente al-

la avvenuta ristrutturazione delle linee di collegamento con il territorio esterno al Comune, che meglio dovrà essere valutata in sede di approvazione del piano comprensoriale dei trasporti, in vista della strategia di ribaltamento delle attuali gravitazioni verso l'interno del territorio;

CHE, per quanto riguarda il previsto collegamento attraverso il centro antico fra Montesanto e Piazza Garibaldi - di collegamento che nel primo voto il Consiglio Superiore aveva ritenuto di escludere - si riconosce la necessità di un maggiore approfondimento del problema per l'individuazione delle soluzioni più idonee;

CONSIDERATO, per quanto riguarda le norme di attuazione, che esse devono essere integrate ed emendate per renderle meglio rispondenti all'obiettivo di assicurare un ordinato svolgimento dell'attività urbanistico-edilizia in un tessuto urbano così delicato e compromesso, come quello napoletano;

CHE, in particolare - in relazione al disordinato sviluppo della città (e all'addensarsi indiscriminato dell'edificazione, che hanno creato una situazione pregiudizievole non solo sotto il profilo strettamente urbanistico, ma anche sotto l'aspetto geomorfologico - è necessario disciplinare in modo adeguato quanto può essere recuperato nell'ambito dei disordinati sviluppi recenti e quanto può essere ancora consentito per quel che riguarda i nuovi sviluppi;

- CHE, pertanto, è da prescrivere che gli interventi da realizzare in base al piano particolareggiato di esecuzione siano preceduti da un accurato studio geotecnico, atto, oltre che a verificare l'ammissibilità delle previsioni, considerate singolarmente e nel loro complesso, anche a dettar cautele, modi e tempi di realizzazione; mentre ^{per} gli interventi ^{non} subordinati alla formazione del piano particolareggiato, tale studio dovrà essere





Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

- 15 -

esteso ad un ambito sufficientemente vasto, da stabilirsi a cura del Comune;

CONSIDERATO che - per quanto riguarda i problemi posti dall'abusivismo e dalla illegittima concessione di licenze edilizie che, negli anni scorsi, ha assunto aspetti di eccezionale gravità - deve affermarsi che l'approvazione di soluzioni proposte dal piano regolatore generale non può essere considerata sanatoria per gli edifici abusivamente o illegittimamente realizzati, nei confronti dei quali devono, pertanto, essere applicate le sanzioni di legge anche dopo l'approvazione del piano regolatore generale;

CHE laddove il piano prevede la "conservazione" dei volumi esistenti, la norma deve essere intesa come diretta ad evitare aumenti di densità e non come una dichiarazione di invulnerabilità delle costruzioni abusive o dichiarate illegittime;

CHE altrettanto deve affermarsi a proposito di altre destinazioni, diverse dalla "conservazione", nel senso che, anche per le costruzioni realizzate abusivamente o dichiarate illegittime su aree aventi destinazione diversa da quella della "conservazione" deve escludersi qualsiasi sanatoria;

CHE, pertanto, deve essere rivolto al Comune di Napoli un formale invito ad esaminare - in relazione sia alle singole costruzioni, sia soprattutto, agli interventi edilizi più complessi ed in particolare alle lottizzazioni che, a seguito degli accertamenti della Commissione di indagine ministeriale sono stati riconosciuti abusivi o illegittimi (come pure in ogni

altro caso di accertata violazione della normativa vigente) - quali interventi repressivi debbano essere adottati, ivi compresa l'applicazione della sanzione pecuniaria;

CHE, comunque, le aree libere esistenti nelle lottizzazioni abusivamente o illegittimamente realizzate, debbono considerarsi vincolate ad inedificabilità e possono essere utilizzate soltanto per destinazioni di interesse generale, quali spazi, attrezzature e servizi pubblici;

CHE, per quanto riguarda il testo delle norme, è da farsi presente l'opportunità che il Comune, con apposita deliberazione, integri il testo stesso con un programma riguardante l'attuazione del piano regolatore ed, in particolare, gli interventi previsti dagli artt. 26 e 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonché quelli relativi ai piani delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare, quelli relativi alle aree da sottoporre a piano particolareggiato e, infine, quelli concernenti le infrastrutture;

CHE le singole norme appaiono a volte carenti per quanto concerne le indicazioni relative ai parametri fondamentali che assicurano la corretta attuazione del piano regolatore generale cioè:

- gli indici di fabbricabilità territoriale e fondiario;
- i criteri di misurazione dei volumi ammissibili;
- la percentuale di aree pubbliche e di uso pubblico da reperire in sede di formazione dei piani particolareggiati;
- la ripartizione di tale percentuale fra le diverse attrezzature;

CHE, inoltre, il piano, mentre ^{indica} per i vari ambiti, il numero dei vani e degli abitanti che in ciascuna di dette suddivisioni territoriali dovranno essere presenti quando il piano stesso sarà attuato, non stabilisce una inequivoca disciplina per la edificazione, che invece appare necessaria, considerato





Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

- 16 -

che negli "ambiti" consistono diverse zone;

CHE tali carenze possono avere riflessi negativi soprattutto sulla osservanza dei limiti e dei rapporti di cui all'art. 17 della legge 6/8/1967, n.765;

CHE una adeguata precisazione della normativa, per ciò che concerne gli indici di fabbricabilità, appare necessaria anche in rapporto al fatto che il piano prevede una ristrutturazione della Città che comporta un decremento demografico: così che si rende indispensabile stabilire entro quali limiti volumetrici è ammissibile procedere a nuove costruzioni o a rifacimenti dell'edilizia già esistente;

CHE, inoltre, è da rilevare una carenza della normativa per ciò che concerne i modi di intervento previsti: mentre si afferma che il piano generale si attua a mezzo di piani particolareggiati, si consente anche il ricorso alle lottizzazioni "in quanto compatibili con la presente normativa" (art.4), senza fare distinzioni fra le varie zone e senza precisare i criteri cui le lottizzazioni stesse dovrebbero rispondere: ciò che invece, è previsto per i piani particolareggiati;

CHE, pertanto, la normativa - oltre le modifiche sopra indicate - deve essere integrata e modificata così come appresso specificato:

Art.1 - è così modificato nei punti sottoindicati:

- Zona A - Conservazione -

La sottozona A3 è soppressa, perchè concerne le aree edificate



al margine del nuovo centro direzionale, che sono disciplinate dal D.P.R. 7/12/1971.

- Zona B - Risanamento conservativo -

Sono soppresse le sottozone.

- Zona C - Ristrutturazione urbanistica -

E' soppressa la sottozona C4.

- Zona G - Impianti pubblici a scala urbana e territoriale -

Il titolo della sottozona G7 è così modificato:

- Sottozona G7 : "Parte dell'area dell'aeroporto esistente e zone da destinare ad attrezzature, impianti, uffici ed officine aeronautiche a servizio dell'aeroporto fin quando esistente ed in attività ed a servizio dell'eliporto".

- Zona L - Area a parco privato -

La dizione è così modificata:

" Zona L - Area a verde o a parco privato.

Sottozona L1 - La dizione è così modificata:

"Sottozona L1: Verde privato vincolato

Sottozona L2: la dizione è così modificata:

"Sottozona L2: Parco privato per attrezzature alberghiere, turistiche e di tempo libero, con indice di fabbricabilità territoriale di 0,15 mc/mq.

Sottozona L4 - E' soppressa.

Fasce di rispetto a zone vincolate: aggiungere il seguente comma:

"Nelle tavole di piano sono indicate e delimitate con apposita simbologia le aree soggette alle prescrizioni contenute nell'ultimo comma dell'art.19, lettere b e c.

- Art. 4 -

- Il titolo dell'articolo è sostituito dal seguente: "Piani particolareggiati di esecuzione e lottizzazioni convenzionate".

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il ricorso alle lottizzazioni convenzionate, di cui all'art.8 della legge 6/8/1967, n.765, è ammissibile soltanto nelle zone



Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

- 17 -

e negli ambiti per i quali non è prescritta la formazione obbligatoria del piano particolareggiato di esecuzione".

- Fra il secondo ed il terzo comma va aggiunto il seguente comma:

"La redazione dei piani particolareggiati e dei progetti di lottizzazioni convenzionate deve essere preceduta da completi rilievi e studi geotecnici, dai quali risulti quali parti delle aree comprese nei piani e progetti anzidetti diano garanzia di stabilità per le eventuali costruzioni e ricostruzioni. Nelle zone per le quali non è prevista la formazione dei piani particolareggiati o delle lottizzazioni, il Comune indicherà l'estensione dei comprensori per i quali debbono essere preventivamente effettuati i rilievi e studi suddetti.

Il terzo comma è integrato con la seguente lettera:

d) "con l'estensione del territorio, individuata entro l'ambito a seguito di studi ulteriori effettuati in relazione ai programmi pluriennali di attuazione del P.R.G.; entro tali estensioni di territorio dovrà essere garantito il reperimento delle aree pubbliche o di uso pubblico secondo quanto prescritto dalla legge 6 agosto 1967, n. 765";

Dopo il 3° comma vanno aggiunti i seguenti:

- "Le aree di riferimento di ciascuna lottizzazione devono coincidere con quelle di cui al comma precedente, ovvero essere definite dai piani particolareggiati di iniziativa comunale".

- "Le convenzioni a corredo delle lottizzazioni devono prevedere, oltre alle indicazioni di cui all'art.8 della legge 6/8/1967, n.765, la ripartizione degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione tra i proprietari delle aree.
- Tale ripartizione deve essere effettuata, in ogni caso, con riferimento alle opere di urbanizzazione di un intero ambito e deve stabilire la distribuzione del relativo onere tra tutti i proprietari in relazione al volume edificabile ed all'uso cui il volume realizzato è destinato."

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il comma seguente:

- "Nel caso in cui il Comune provveda alla formazione di un piano particolareggiato esteso ad un intero ambito e l'applicazione degli indici di fabbricabilità territoriale relativi alle zone comprese nell'ambito stesso consenta la realizzazione di un numero complessivo di vani inferiore a quello fissato dalle tabelle di ambito allegata alle norme, si intende che gli indici territoriali saranno modificati in sede di piano particolareggiato fino al raggiungimento del numero dei vani di cui sopra".

Art. 6

La lettera b) del primo comma è integrata con le limitazioni di altezza, le modifiche di perimetro, e le prescrizioni introdotte nelle precedenti considerazioni per quanto concerne il piano di ricostruzione dei quartieri Porto, Mercato e Pendino.

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

"Per le aree ricadenti nell'ambito n.2 (nuovo centro direzionale) resta ferma la disciplina urbanistica approvata con D.F.R. 7 dicembre 1971".

Art. 7

l'articolo deve essere modificato come segue:

"La zona A è vincolata alla conservazione del tessuto urbano esistente, con la esclusione dei volumi realizzati senza licenza edi-





Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

- 18 -

lizia o in difformità delle autorizzazioni edilizie ovvero in base a licenze edilizie dichiarate illegittime.

"Essa è suddivisa in due sottozone:

Nella sottozona A1, il vincolo di conservazione per gli edifici esistenti è assoluto, talché sono consentite soltanto opere di consolidamento statico, di manutenzione ordinaria e straordinaria e di trasformazioni interne che non interessino solai e muri portanti, di restauro architettonico degli edifici monumentali.

Nella sottozona A2, sono consentiti interventi di ristrutturazione, soggetti al rispetto dei seguenti valori:

- indice di fabbricabilità territoriale: 3 mc/mq;
- utilizzazione delle aree: 15% attrezzature e servizi pubblici; 25% strade e piazze; 60% edificazione.

"Per gli ambiti n. 3, 4, 7, 8, 13 e 18 è ammesso l'indice di fabbricabilità territoriale di 3,5 mc/mq., per l'ambito n. 9 l'indice di 5 mc/mq. e, per l'ambito 2 l'indice di 1,5 mc/mq. ferme sempre rimanendo le percentuali di utilizzazione delle aree. In ogni caso non dovranno essere superati i valori attuali dei volumi, delle superfici nette di solaio e del numero dei piani.

"Nella sottozona A2 non sono ammesse le seguenti destinazioni:

- a) uffici pubblici statali, parastatali, regionali e comunali, sedi di istituti di diritto pubblico, di enti previdenziali o di beneficenza di interesse nazionale, provinciale o citta-

dino, fatta eccezione per le sedi di rappresentanza, le sedi di uffici e le attrezzature sanitarie ed ospedaliere;

- b) sedi di uffici della capienza superiore a 100 unità;
- c) sedi di alberghi e pensioni di capacità superiore a 100 posti letto.

"Ogni intervento in zona A - esclusi quelli diretti al consolidamento statico ed alla manutenzione ordinaria - è subordinato alla approvazione del piano particolareggiato di esecuzione ed al preventivo nulla osta della Soprintendenza ai Monumenti ed alle Antichità.

Art. 8 - Zona B

Il testo è sostituito da quello precedentemente indicato.

Art. 9

- I Commi 3°, 4°, 5°, 7° devono essere sostituiti dai seguenti:

"Nella sottozona C1, C2 e C3 l'integrazione delle residenze e dei servizi, nel quadro della ristrutturazione degli abitati esistenti, è soggetta rispettivamente - oltre che alle prescrizioni risultanti dalle corrispondenti tabelle di ambito - al rispetto dei seguenti indici:

Sottozona C1: indice di fabbricabilità territoriale:

1,5 mc/mq;

- utilizzazione delle aree: 40% residenze, 40% attrezzature e servizi, 20% strade e piazze.

Sottozona C2: - indice di fabbricabilità territoriale: 2,2 mc/mq;

- utilizzazione delle aree: 50% residenze, 30% attrezzature e servizi, 20% strade e piazze.

Per l'ambito 20 è ammesso un indice di fabbricabilità territoriale di 3,00 mc/mq.

Sottozona C3: - indice di fabbricabilità territoriale: 3 mc/mq - u



Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

- 19 -

utilizzazione delle aree: 50% residenze, 30% attrezzature e servizi, 20% strade e piazze.

"Nelle sottozone C1 e C2 non sono consentite le destinazioni d'uso di cui all'ultimo comma dell'art. 7, mentre nella sottozona C3 sono consentite le destinazioni ad attività terziarie con esclusione di quelle di cui alle lettere a) e b) dell'ultimo comma del precedente articolo 7.

"In tutta la zona C le aree destinate ad attrezzature e servizi dovranno essere prioritariamente utilizzate per edilizia scolastica, verde pubblico di quartiere e parcheggi".

L'ultimo comma è soppresso, in quanto le aree destinate a sottozona C4 nel progetto di piano, sono attribuite alla zona B, come risulta dalla planimetria in scala 1:10.000, e precedentemente indicate;

Art. 10 (Zona D - espansione e completamento).

Deve precisarsi in relazione alla sottozona D1 e a chiarimento ed integrazione della normativa relativa al piano delle zone "destinate all'edilizia economica e popolare, che, ^{per} il disposto dell'art. 3 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, l'edificazione consentita è determinata attribuendo a ciascuno degli abitanti previsti per ogni lotto del piano di zone una cubatura vuoto per pieno non superiore a 100 mc., ivi compresa quella relativa alle attrezzature commerciali e di gestione integrate negli edifici di abitazione;

Il secondo comma relativo alla sottozona D2 è modificato



così come indicato in precedenza.

Art. 11 - (Zona E: Centri direzionali).

- 4° comma: aggiungere la seguente espressione: "in tale sottozona l'edificazione è condizionata al rispetto dei seguenti valori:
 - indice di fabbricabilità territoriale: 2,5 mc/mq
 - utilizzazione delle aree: per il 40% alla edificazione, per il 20% ad attrezzature e servizi, per il 40% a strade, piazze e parcheggi";
- 5° e 6° comma: sono soppressi.

Art. 12 - (Zona F: Portuale)

L'articolo va così modificato:

- dopo il 2° comma aggiungere il seguente: "Nella sottozona F2, l'edificazione è condizionata al rispetto dei seguenti valori:
 - indice massimo di fabbricabilità territoriale: 3mc/mq;
 - utilizzazione delle aree: 30% ad attrezzature pubbliche con prevalenza per i parcheggi".

Art. 13 - (Zona G: Impianti pubblici a scala urbana e territoriale).

Aggiungere il seguente comma:

"Nella sottozona G1 l'indice di fabbricabilità è pari a 2,50 mc/mq.
Nella " G2 " " " " " a 1,50 "
Nella " G3 " " " " " a 2,00 "
Nella " G4 " " " " " a 2,00 "
Nella " G5 " " " " " a 2,00 "

Nelle sottozone G6 e G7 non è ammessa alcuna costruzione, fatta eccezione per le attrezzature tecniche a servizio degli impianti;

Per gli edifici indicati al primo comma, nei casi di accertata indispensabilità potranno essere modificati gli indici di fabbricabilità con la procedura prevista dall'art. 3 della legge 21 di



Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

- 20 -

tembre 1955, n.1357."

Art. 14 - (Zona H: verde attrezzato).

Inserire fra il secondo e il terzo comma il seguente comma:

"Nei piani particolareggiati delle sottozone H1 devono essere indicate tutte le aree per attrezzature pubbliche occorrenti per soddisfare i fabbisogni indicati nelle tabelle degli ambiti. Qualora oltre al soddisfacimento di tale esigenza per ciascun ambito, risulti nelle sottozone H1 la disponibilità di aree residue, potranno nei piani particolareggiati essere indicate le aree disponibili per attrezzature di interesse pubblico da attivare ad iniziativa dei privati";

- Il 6° comma va eliminato;

- aggiungere il seguente comma: "Nelle sottozone H1 e H2 l'indice di fabbricabilità territoriale non potrà superare rispettivamente, i valori di 0,3 mc/mq e 0,20 mc/mq".

Art. 15 - (Zona I: verde pubblico)

Il testo è sostituito da quello indicato in precedenza.

Art. 16 - (Zona L - Aree a verde e a parco privato)

Il primo comma è modificato come indicato in precedenza.

Art. 18 - (Zona N - Industriale)

L'articolo è modificato come indicato in precedenza.



Art. 19 - (Fascie di rispetto e zone vincolate)

Alla prima parte del primo comma dopo le parole "al servizio delle strade" aggiungere: "con esclusione di quelle di tipo alberghiero";

Aggiungere il testo relativo alle presistenze archeologiche, introdotte in precedenza;

Art. 20 - (Limiti di altezza - distacchi - densità edilizia):

è modificato e integrato come segue:

- 3° comma. La parola "adozione" è sostituita con "approvazione"; è sostituita l'espressione "penultimo comma", con l'espressione "decimo comma".

Aggiungere il seguente testo:

"La densità edilizia territoriale è il valore del volume lordo edificabile in ciascun ambito e sottozona, espresso in metri cubi per metro quadrato, riferito alla superficie dei suddetti comprensori.

"La densità edilizia fondiaria è il valore del volume lordo edificabile di ciascun lotto espresso in metri cubi per metro quadrato di area, escluse le strade e spazi pubblici circostanti al lotto stesso.

"Il volume totale è dato dalla somma dei volumi di tutti i piani utili, compresi gli eventuali seminterrati, attici, piani sottotetto e porticati".

Art. 21 - (Casi nei quali non sono richiesti in via obbligatoria i piani particolareggiati).

Va modificato, sopprimendo le seguenti linee:

- Sottozona A1 (conservazione dell'edilizia esistente)
- Zona L (area a verde e parco privato)
- Zona N (industriale).

Art. 25 - (Disposizioni finali e transitorie)

Il testo è modificato come segue:

In tutte le zone e sottozone, nelle quali l'attività co-



Al Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

- 21 -

struttiva è subordinata all'approvazione dei piani particolareggiati, nelle more dell'approvazione dei medesimi, sono consentiti soltanto interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni esistenti e l'esecuzione di opere meramente accessorie (quali ascensori, muri di cinta, impianti di riscaldamento e altri impianti tecnici, con esclusione di stenditoi e sottotetti) e che non comportino alcun aumento delle superfici utili e dei volumi e che non rappresentino una trasformazione delle strutture portanti preesistenti.

Può essere inoltre autorizzata, sempre nelle more dell'approvazione dei piani particolareggiati, per l'esecuzione di opere di interesse pubblico e con l'osservanza dell'art. 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765 e di tutta la normativa di zona la demolizione - nelle zone in cui è consentita - e la ricostruzione degli edifici esistenti, senza aumento dei volumi edilizi esistenti, purchè, oltre ad essere rispettate le destinazioni d'uso prescritte negli articoli precedenti, l'opera non comprometta l'attuazione del relativo piano particolareggiato di esecuzione.

La concessione La concessione delle relative licenze edilizie è subordinata alla esclusione di qualsiasi onere per indennità, in sede di eventuale espropriazione per la esecuzione del presente piano, derivante da incremento di valore conseguente alla esecuzione delle opere autorizzate.

Nelle more dell'approvazione dei piani particolareggiati in tutte le zone e sottozone può essere consentita la collocazione



su suolo privato di impianti di distribuzione di carburante, limitatamente alla installazione dei distributori, di pensilino di protezione dalle intemperie e di chioschi non in muratura, di volume non superiore a mc.6. ✕

Le aree che hanno costituito oggetto della richiesta di autorizzazione a variante di cui alla deliberazione consiliare n.2, del 24 aprile 1969 sono disciplinate dalla normativa di cui alla menzionata deliberazione. Ai fini del 6° comma dell'art.17 della legge 6.8.1967, n.765, si intende per zona ognuna di quelle considerate nei richiamati progetti di variante. "L'edificabilità possibile sulla base del comma precedente è limitata alle sole aree di proprietà delle cooperative edilizie costituite antecedentemente alla adozione della menzionata delibera n.2. Di conseguenza, il rilascio delle licenze edilizie è subordinato alle condizioni che le aree stesse fossero di proprietà delle predette Cooperative in data anteriore a quella di adozione delle varianti (24.4.1969) e che le cooperative stesse siano composte da lavoratori dipendenti aventi i requisiti per ottenere contributi, agevolazioni o altre provvidenze dallo Stato o da Enti pubblici.

"Ne discende che la mancanza dei presupposti suindicati comporterà per le aree medesime il divieto di qualsiasi utilizzazione a scopi edificatori, intendendosi, in tal caso, le aree in questione destinate a spazi pubblici.

I vani residenziali che saranno effettivamente realizzati per effetto delle disposizioni di cui al comma precedente saranno portati in aumento di quelli considerati dalle allegate tabelle di ambito. Parimenti saranno portati in aumento i vani effettivamente realizzati sulla base delle licenze edilizie rilasciate dal 1° settembre 1968 fino all'adozione del piano da parte del Consiglio Comunale, con esclusione di quelle relative alle aree





Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

- 22 -

comprese nel piano comunale ai sensi della legge 18 aprile 1962, n.167 e nel piano di ricostruzione della Via Marittima.

Saranno, invece, portati in diminuzione i vari delle licenze rilasciate anteriormente al 1° settembre 1968, non utilizzate per qualsiasi ragione, nonché quelli delle licenze annullate entro la data di pubblicazione sulla G.U. del decreto del Ministro dei lavori pubblici di approvazione del presente Piano Regolatore. Questa disposizione non si applica per le aree assoggettate al Piano comunale ai sensi della legge 18 aprile 1962, n.167 ed al Piano di Ricostruzione per la nuova Via Marittima.

In deroga alle prescrizioni delle presenti norme di attuazione, possono essere realizzate, senza la preventiva adozione dei piani particolareggiati, le seguenti opere:

- a) attrezzature sanitario provinciali (completamento del nuovo ospedale psichiatrico provinciale, centro di neuropsichiatria infantile, palazzo della carità) ammesse a finanziamento nel programma di opere pubbliche straordinario di cui agli artt.4 e 5 della legge 27.1.1962, n.7, secondo i progetti in corso di approvazione a norma della legge medesima e sulle aree all'uopo definite nei progetti stessi;
- b) le opere di edilizia scolastica di competenza sia del Comune che della Amministrazione Provinciale ammesse a finanziamento nel programma di cui alla lettera precedente, nei piani biennale e triennale previsti dalla legge 28 luglio 1967, n.641 o ai sensi



della legge 9 agosto 1954, n.645, sempre che le aree di sedime degli edifici da costruirsi siano classificate dal presente Piano nelle sottazone A/2-C/1 ed H/1, nonché gli edifici per il liceo scientifico Cuoco, per l'istituto magistrale Margherita di Savoia, per le scuole medie Ricciardi a Posillipo, di Via Starza a Bagnoli, del Vico Minutoli e di Via Margellina, per le scuole elementari del complesso di Villa Fleurento, di Via Lucrezia d'Alagno e del quartiere GESCAL di Ponticelli, nonché le opere di ampliamento del plesso comune all'istituto tecnico Pagano ed al liceo scientifico Morcalli;

c) le attrezzature pubbliche scolastiche, sanitarie e sportive con relativi parcheggi da eseguire da enti pubblici o dal CONI, sempre che le aree di sedime di dette opere siano classificate dal presente piano nella sottozona H1. La stessa facoltà è estesa alle chiese con annesse attrezzature parrocchiali sempre nello ambito della sottozona H1.

Nelle more dell'approvazione dei piani particolareggiati di esecuzione e, comunque, non oltre cinqueanni dalla data di pubblicazione sulla G.U. del ^{presente} Decreto di approvazione del nuovo P.R.G. in case di dimostrata necessità e inderogabilità potrà essere concessa alle industrie non nocive e non rumorose, che si trovassero in zona di altra destinazione, nel rispetto delle altre previsioni di piano. l'ampliamento sull'area che, alla data di adozione del nuovo P.R.G., e cioè del 12.3.1970, fosse già in possesso dell'industria medesima.

"Gli ampliamenti potranno essere concessi in misura non eccedente il 20% della superficie utile preesistente alle industrie già costituite come al comma precedente, e dagli ampliamenti tassativamente esclusa la realizzazione di qualsiasi tipo di abitazione".

Per gli interventi consentiti ai sensi del presente articolo, nelle more di approvazione dei piani particolareggiati è prescritta l'osservanza di quanto stabilito all'art.4 in ordine alle indagini geotecniche.



Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

- 23 -

Art. 30

La concessione delle relative licenze edilizie è subordinata alla esclusione di qualsiasi onere per indennità, in sede di eventuale espropriazione per l'esecuzione del presente piano derivante da incremento di valore conseguente all'ampliamento stesso.

Per le industrie nocive e rumorose che si trovassero in zone di diversa destinazione non può essere autorizzato alcun ampliamento indipendentemente dalla nocività o rumorosità dell'ampliamento medesimo.

Salvo quanto stabilito nelle presenti norme di attuazione, cessa di avere efficacia qualsiasi provvedimento - generale o particolare - disposizione, atto o regolamento incompatibile con il presente P.R.G.

CONSIDERATO che l'art. 2^o delle norme di attuazione comporta l'inserimento nel piano soltanto delle previsioni di variante al piano regolatore approvato nel 1930, adottate dal Comune con deliberazione in data 24 aprile 1950, n. 2, limitatamente comunque alle aree che, a tale data, risultino con atto avente data certa di proprietà di Cooperative edilizie costituite da lavoratori dipendenti;

CHE tale inserimento appare ammissibile esclusivamente per la variante come sopra deliberata in quanto le altre varianti adottate nella stessa data incidono su aree che, secondo il piano regolatore del 1930 erano classificate, per le loro peculiari caratteristiche, "zona agricola" o "zona panoramica di 2° grado" e pertanto inedificabili o sono state riconosciute di notevole interesse



ai sensi della legge 26 giugno 1939, n. 1197, ovvero vincolate, ai fini del rispetto monumentale, a termini della legge 1° giugno 1939, n. 1069 o per le quali già sono intervenuti provvedimenti repressivi, nei confronti di autorizzazioni a costruire, quale l'annullamento delle licenze rilasciate nella zona Due Forte all'Arenella;

CHE, invece, le previsioni contenute nella deliberazione n. 2 del 1969 riguardano aree ricadenti in insediamenti edilizi già formati e definiti nella loro struttura;

CHE, peraltro, nell'ambito di dette aree, le autorizzazioni possono essere rilasciate, ai soggetti indicati nell'art. 25 delle norme di attuazione, purchè si tratti di realizzare nuove costruzioni, apparendo inammissibile, anche nei confronti delle cooperative, qualsiasi deroga al principio di evitare sanatorie per gli abusi commessi;

CHE, infine, poichè gli indici di fabbricabilità fondiaria (IF) previsti dal Comune con la menzionata delibera del 24 aprile 1959, n. 2 risultano elevati e comporterebbero, comunque, un ulteriore aggravamento della situazione edilizia della zona, è da prescrivere - al fine di ricondurre gli indici stessi a valori compatibili con gli indici di fabbricabilità territoriale (IT) stabiliti per le zone all'interno degli ambiti - una riduzione dei volumi realizzabili pari al 20%, in modo da rendere anche possibile una parziale utilizzazione per usi pubblici delle aree interessate;

CONSIDERATO che la dotazione di spazi pubblici e ad uso pubblico, appare, di massima, sufficiente, tenuto conto della soluzione, prospettata dal Comune, di rinviare l'individuazione e il vincolo delle relative aree ad uno studio da effettuare in sede di formazione degli strumenti esecutivi;

CHE, peraltro, non sembra opportuno, nè coerente con i criteri e gli obiettivi posti a base del piano, nè adeguato all'esigenza di soddisfare con tempestività almeno alle più urgenti carenze di spazi pubblici, il rinviare l'individuazione, il vincolo e la utilizzazione delle aree per vedde e servizi alla formazione degli strumenti urbanistici esecutivi, che non possono essere



Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

- 24 -

redatti, adottati e approvati tutti contemporaneamente entro tempi ragionevolmente brevi;

CHE non sembra accettabile la proposta di localizzare fuori degli "ambiti"; e comunque a distanze percorribili in tempi superiori ai 15-30 minuti primi, spazi come quelli destinati ad attrezzature per il gioco e sport da 0 a 11 anni, o da 11 a 14 anni, o per le scuole materne ed elementari, o per i parcheggi, i quali devono tutti essere inseriti nei tessuti residenziali;

CHE, pertanto, all'interno degli ambiti di pertinenza vanno ubicati, in ogni caso, gli spazi destinati ad attrezzature per il gioco e lo sport da 0 a 14 anni, per le scuole materne ed elementari e per i parcheggi, mentre gli spazi relativi alle rimanenti attrezzature possono essere reperiti al di fuori degli ambiti stessi;

CONSIDERATO, per quanto riguarda le osservazioni, presentate a seguito della pubblicazione del piano che pur non sussistendo per la pubblica Amministrazione nessun obbligo giuridico di pronunciarsi su di esse, in quanto sono da assimilare a semplici denunce, si ravvisa tuttavia opportuno prenderle in esame, come apporto di collaborazione di enti, associazioni e cittadini al perfezionamento del piano;

CHE le seguenti osservazioni di carattere generale, presentate da Enti, Associazioni, Istituti di cultura, nonché



da privati cittadini - che hanno apportato un concreto ed utile contributo collaborativo al piano - sono da ritenere, almeno in parte, accolte in relazione a quanto prescritto nel presente decreto, in merito alle singole previsioni di piano ed alla normativa: Comitato Promotore Consorzio Cooperative Centro Cittadino (1), Camera di Commercio Industria e Agricoltura (62), Prof. Ing. Sandro Petriccione, Arturo Polese, Luigi Tocchetti, limitatamente alla soppressione della funivia Camaldoli-Costa (63), Istituto Nazionale di Urbanistica (67), Costa Mele Maria (74 e 240), E.A.V. limitatamente alla rettifica di errori nella cartografia (75), SEPSA, limitatamente alla rettifica di errori nella cartografia (76), Soprintendenza alle Antichità di Napoli e Caserta (80 e 281), Unione Industriali della provincia di Napoli (81), ANIAI (93), Sindacato Ingegneri Liberi Professionisti - ANIAI (94), Ugo Caccioppoli (97), Ing. Luigi Tocchetti - Facoltà di Ingegneria (98), Italia Nostra (112/304), Lega Nazionale Cooperative e Mutue (150), Collegio Ingegneri e Architetti Napoli (175), Sezione Aziendale P.C.I. ATAN (203), Unione Nazionale Inquilini Assegnatari (204), Sez. Montecalvario e S. Lorenzo UNIA (205), Cittadini Chiaia - Posillipo (206), W.W.F. e Centro Meridionale pro-natura vivente (218), Associazione Nazionale Studi Urbanistici (228), Istituto Carlo Pisacane (251), Ministero Trasporti - Direzione Generale Motorizzazione Civile Trasporti in Concessione (272), Comitato permanente di studi ed interventi a difesa dei beni culturali (273);

CHE le seguenti osservazioni di carattere generale presentate da Enti, Associazioni e da privati cittadini sono da respingere, in quanto propongono soluzioni in contrasto con i criteri informativi del piano o con previsioni ritenute accettabili, ovvero con le modifiche apportate al piano stesso in ba





Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

- 25 -

se alle precedenti considerazioni: Capuano Antonietta - Soc. Imm. RICA (9), Assoc. Proprietà Edilizia per la Provincia di Napoli (16), Ing. Nappi Giuseppe (31), Unione Inquilini S. Pietro a Patierno (37), Ing. Giorgio Servillo (51), Tranchese Felice (52), Prof. Ing. Sandro Petriccione, Arturo Polese, Luigi Tocchetti, ^{riguarda} tranne per quanto la richiesta soppressione della funivia Casaldoli-Costa che è senz'altro da accogliere (63), Ente Autonomo Volturmo, tranne per quanto riguarda la richiesta di rettifica di errori nella cartografia (75), SEPSA, tranne che per la correzione degli errori nella cartografia (76), Prof. Giuseppe Tesauro (78), ACEN (90), ASOP (95), Prof. Luigi Tocchetti - Facoltà di Ingegneria (99), ACISEC (102), Comando Dipartimento Militare Marittimo (106), Associazione Difesa Interessi Urbanistici di Napoli (107), Prof. Giuseppe Tesauro (109), Aldo De Flaviis (115), ITALSIDER (123), TFN (138), CFMI (139), Cittadini di Pianura (142), Ausonia - Quadrifoglio (152), Edil Indomita - Coop. Edil. Dipendenti Italsider (154), Germani Mormile (155), Giacomo Elio (156), De Filippo Elena (158), Quadrifoglio (159), Coop. Edilizia CEAS (161), Petrone Vittorio (162), Coop. Rossini (163), Palanga Giuseppe (164), CILSA S.p.A. (165), De Filippo Clotilde (176), Sindaco di Quarto (181), Condomini Parco S. Paolo e Germani Impròta (182-183), Prof. C. Giliberto - Preside della Facoltà di Scienze (189), Passalacqua Vincenzo (207), Gruppo Napoletano Studi Urbanistici (220), Ing. Arcobigliano Carlo (235), Soria Filomena (237), Associazione Sportiva Calcio Napoli

(241), Alborino Franco (246), Ing. Luigi Cosenza (259),
Fisacat (270), Fisacat (271), Ing. Vincenzo Giunturco
(279), Ing. Guido Guerra, tranne che per quanto riguarda
la richiesta di sistemazione di monumenti che viene rin-
viata ai piani particolareggiati, (284), Ordine Ingegne-
ri Provincia di Napoli (297), Prefettura di Napoli (298),
Cardinale Corrado Ursi, Arcivescovo di Napoli (301-302);

CHE le seguenti osservazioni sono da respingere in
quanto, oltre ad essere volte alla tutela di interessi par-
ticolari o privati, propongono soluzioni che contrastano con
i criteri informativi del piano o con previsioni ritenute
accettabili, oppure con prescrizioni o norme di legge; Sar-
nacchiaro Pasquale ed altri (2), Romano Raffaele e Vignola
Consolata (4), Fratelli Tropeano (5), Cianflone Domenico (6),
Ruggiero Gioacchino (7), Carusio Maria Luisa (8), Agip SPA
Staz. Serv. Viale Maddalena (10), Agip SPA - Staz. Serv. Via
Terracina (11); Agip SPA - Staz. Serv. Corso Europa (12),
Agip SPA - Staz. Serv. Via del Cassano (13), Apostolico An-
tonio, Saverio, Vincenzo e Maria (14), Sersalé Riccardo (15),
Soc. Eternit (21), Montecatini Edison (23), Montecatini Edi-
son (24), Montecatini Edison (25), SAGI S.p.A. (28), Provincia
Napoletana dei Frati Predicatori Domenicani (29), Ing. Giusep-
pe Sagnotta (30), Ing. Giuseppe Nappi (32), Ing. Giuseppe Nap-
pi (33); Ing. Giuseppe Nappi (pars) (34), Vincenzo Zenga (38),
Soc. Impresa Giustino (42), SAFA (43), Soc. Gen. Immobiliare
di utilità pubblica e agricola (48); Soc. Gen. Immobiliare di
utilità pubblica e agricola (49), Coop. Ed. Ambrosiana (50),
Percherito Francesca in Verde (54), Catello Amato (55), Pennaro-
la Carmela (58), Banco di Napoli (59), Forgione e Caldarazzo
(60), Soc. Az. Immobiliare Aminei SAIA (61), Faliotto Costr. Me-
talliche - General Simplex - F.lli Russo - S.N.C. Eredi Mercurio
(64), Soc. Napoletana Terme di Agnano (65), Soc. Napoletana Terme





Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

di Agnano (66); Pieradolfo KUNKLER (69), Soc. Panoramica Im-
mobiliare (70), Angelina Maglione (71), MITTEL - Soc. Ind.
Mediterranea (72), De Gaetano Gennaro ed altri (73), Martina
Livia (77), Avv. Palasciano Modesto (79); Pacciani Filippo
(82), Azzolino Anna e Rosa (87), Soc. Pirelli (88), Di Genna-
ro Vitale (89), Ing. De Rosa Luigi (91), Soc. Francesco Maio-
ne (92), Chiaro Lucia e Nappa Giovanni (96), Carlo Azzi - Soc.
Impla (100), Carlo Azzi - Vetromeccanica (101), Mobil Oil (103),
Venditti Carlo (104), SACAVI S.p.A. (105), Valentino Mario (106),
Pineta S.p.A. (110), Ing. Carlo Mercogliano per fam. Dians (111),
Totano Guido e Pia (113), Eredi Mascolo (114), Dea Mazzella (116),
Giuseppina Manzo e Germani (117), Ing. Mario Origo e Arciconfra-
ternita dei Pellegrini (118), Iannone Antonio ed Enrico (119),
Prof. Califano Luigi (120), CIRIO - Conserve Alimentari (121),
Coppola Luigi (123), Coppola Luigi (124), Giorgio Russo (125),
Soc. Gen. Immobiliare (126), Soc. Gen. Immobiliare (127), Istit-
tuto Case Lavoratori Industrie Siderurgiche (129), Nuzzolo Er-
minio (130), Nuzzolo Erminio (131), Nuzzolo Erminio (132), Fra-
scino Angelo (133), Rossètti Francesco Saverio (134), La Residen-
ziale s.r.l. (135), Immobiliare Nuova Landes (136), Sepe Eugenio
Armida e Ornella (137), Titan Oil s.r.l. (140), Tomassi Luigi
(141), Semeraro Claudio (143), Boeró Giuseppe (144), Mittel S.p.A.
(145), Internazionale Nuoto Club (146), La solare S.p.A. (147),
Provincia It. della Soc. del Sacro Cuore (151), Merolla & Pader-
ni (166), Cacciapuoti Mario e Boniamino (167), Impresa Bellucci



(168), Soc. Bellucci S.N.E.N. (169), Raimondi Riccardo
(170), Raimondi Renato (171), Astarita Lieto Letizia (172),
Scarlato Mauro e Augusto (173), Perrone Capano Raffaele
(174), De Filippo Clotilde (177), Ing. Sapia Raffaele (178),
Ing. De Rosa Luigi (179), Italcementi S.p.A. (180), Coop.
Edilizia S.V.E.D.C.C. (184), Coop. Edilizia S.V.E.D.I.F. (185),
Nigro Ermenegildo (186), Ricciuti Giovanna (187), Cassese
Pietro e Morra Mario (188), Stary Elena (190), Alfarano Raf
faele (192), Alfarano M. Luisa (193), Alfarano Vincenzo (194),
Acquaviva Coppola Giovanna (195), Acquaviva Coppola Giovanna
(196), Peluso Pietro (197), Turco Antonio e Luigi (198), Me
redil s.r.l. (200), Merolla Stelio (201), Coop. Edilizia Di
pendenti Italsider Bamoli (208), Coop. Edilizia La Luisiana
(209), Portoriano Mario (210), Dipendenti Italsider (211), Di
pendenti Italsider (212), Cirri Rescigno Giuseppe e Luisa (213),
Cavallaro Evelina (214), Scarlato Mauro (215), Sersale Antonino
(216), Scarlato Augusto (217), Minieri Mario (219), Rispoli Vin
cenzo e Rachele (221), Rispoli Vincenzo e Rachele (222), Garri
Adriana e Corrado (223), Varriale Gennaro (224), Rispoli Vincen
zo e Rachele (225), Menna Gilda Bianca Enrica (226), Billi Gel
trude (227), Gentile Salvatore - Orchidea S.p.A. (229), Gentile
Salvatore - PAN (230), Gentile Salvatore - SIMER s.a.s. (231),
Lubrano Lobianco Domenico (233), Lubrano Lobianco Domenico (234),
Esposito Giovanni (236), IMER s.p.a. (238), Costa Mele Maria
(239), Chiopetti Giovanni e Figlio s.r.l. (242), Albano Maria
(243), Mazzella Salvatore (244), Mazzella Marina (245), SIET
s.p.a. (247), Istituto Piccole Suore dei Foveri (248), Conferio
ni Hugo di Ugo e Mario Colella (252), Alfredo Diana, Marina Ar
gento ed altri (253), Germani Grimaldi (254), Germani Serra (255),
COGERA s.p.a. (256), YCC Savoia (257), FITTEL - Soc. ind. mediterr
nei (258), Fusella Luigi (263), Giordano Guglielmo (265), Germani
Biola (266), Biola Francesco (267), Caruselli Gaspare (268), Ric



Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

- 87 -

cio Tommaso (269), SOCCO S.p.A. (274), SO.IMMO.SO. S.p.A. (275), De Lillo Ida (276), Germani Pollio (282), Coop.Ed. La Caravella (283), Fausto Vitale Immobiliare Contruzioni s.n.l. (285), Soc. Elisa (287), Birra Peroni S.p.A. (289), Romano Raffaele o Vignola Consolata (292), Del Falso Genaro (295), Cooperativa "Alba 63" (303);

CHE le seguenti osservazioni sono da respingere in sede di piano regolatore generale, ma le proposte e le soluzioni in esse contenute, potranno essere, eventualmente, prese in considerazione dal Comune in sede di formazione dei piani particolareggiati o in sede attuativa: EMEL (3), Ruggiero Giuseppino (7), SEVA (20), Ing. Nappi Giuseppa (34), OCREN (53), Società Autorimessa Piazza Matteotti (249), Paolo Testa (290), Collegio Missioni Estere (294), I.N.C.I.S. (306);

CHE le seguenti osservazioni possono essere accolte in quanto segnalano errori grafici, oppure propongono soluzioni che rappresentano un miglioramento delle previsioni proposte dal Comune e, nel caso di Enti, sono intese a consentire un migliore soddisfacimento delle finalità generali degli Enti stessi, ovvero formulano richieste conformi alle norme di legge vigenti: Regione Militare Territoriale anche per le installazioni di Misica (46), Associazione per la Tutela Urbanistica della Napoli Occidentale (160), Fignatone Anna Maria (202), Bruno Conti - Ingegnere UTE (260), Guido Zampaglione (277), FF.SS. (293), Ente Ospedaliero Elena d'Aosta (299), Amministr.

zione delle Poste e Telecomunicazioni, tenendo conto che le attività nell'area ex arsenale di Via Cianturco rientrano tra quelle ammissibili nella zona F2 (servizi portuali) (68);

CHE le seguenti osservazioni risultano parzialmente accolte in relazione e nei limiti di quanto specificato nelle precedenti considerazioni in merito alle costruzioni abusive ed illegittimamente autorizzate, per le quali non può essere accordata alcuna sanatoria nonchè in merito al parziale recepimento nel piano regolatore generale delle varianti relative a costruzioni da eseguirsi ad opera di cooperative: Ugo Cacioppoli (39), Ass.Napoli Nostra (84), Borriello Gaetano (85), Lega Naz.le Coop. e Mutua (150), Francesco Coppola e Capano Maria (153), Francesco Coppola (250);

CHE, in merito alle osservazioni: Lancellotti Alfonso (18), Soc. Coop. Imm. Oratio (19), Lancellotti Paolo (22), Nuova Edalizia S.p.A. (44), Lancellotti Giuseppe (148), SPEME (149), (305), Lancellotti Maria (261), Angelo Raiola (262), Capasso Concetta (264), Cianturco Vincenza (280), alcune contrarie ed altre favorevoli alla inclusione nel piano regolatore della convenzione SPEME - deve farsi presente che:

- 1) l'esistenza di un rapporto contrattuale fra la Società istante ed il Comune non costituisce assolutamente un ostacolo purchè il Comune medesimo, in sede di piano regolatore generale, modifichi le previsioni di un piano di lottizzazione convenzionato;
- 2) la posizione del Comune, quale parte contraente non può essere confusa con quella del Comune quale pubblica amministrazione, titolare di pubblici poteri e soggetto di rapporti di ordine di diritto pubblico, nei confronti dei quali non può operare alcun vincolo derivante da una preesistente convenzione;
- 3) le modifiche apportate dal P.R.G. alla zona interessata dalla convenzione rispondono ad esigenze di carattere urbanistico



Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

- 25 -

specifiche e generali, queste ultime connesse con i criteri informativi del piano medesimo;

CHE pertanto debbono ritenersi respinte le osservazioni favorevoli al mantenimento della convenzione ed accolte quelle contrarie;

CHE l'osservazione S.M.C.M. (17), è accolta nel senso che all'edificio si applica la normativa della sottozona I_B;

CHE l'osservazione Soc. per il risanamento di Napoli (25), mentre è accolta per il punto 1) limitatamente a quanto specificato in merito all'art. 25 delle norme di attuazione è respinta per quanto riguarda i punti 2) e 3) poichè non può consentirsi che per le attrezzature, di qualsiasi natura, il piano generale prescindia da piani particolareggiati, stante la stretta connessione tra insediamenti abitativi e relative attrezzature e servizi;

CHE, inoltre, il piano non prevede l'allargamento del Corso Garibaldi ma solo la destinazione a fasce di rispetto di zone latitanti alla strada esistente, per cui il problema della bonifica di zone degradate sarà oggetto dei piani particolareggiati;

CHE l'osservazione Radaelli Giuseppe e Fratello (27), è accolta per quanto riguarda la richiesta di rettifica di confine sul lato orientale, nel senso di prolungare l'allineamento sud-nord facendo salvi i capannoni esistenti;

CHE l'osservazione ASB/EN (26), è accolta, con la precisazione che gli interventi e le modifiche richieste possono essere consentite limitatamente al periodo di tempo in cui resterà in funzione l'aeroporto;



CHE l'osservazione Direzione Compartimentale 22.33. (15), può essere accolta nel senso di invitare il Comune ad effettuare uno studio particolare per la zona che valuta la possibilità di rendere compatibili la destinazione dell'area sia all'ampliamento del nuovo scalo merci a sud del tracciato ferroviario, sia ad abitazioni e a grandi parcheggi, proponendo eventualmente una soluzione a piani sovrapposti;

CHE, per quanto riguarda lo scambiatore di Piazza Garibaldi, è da raccomandare al Comune lo studio di una diversa soluzione o nell'ambito delle aree limitrofe o, eventualmente, previo accordo con le FF.SS., nell'ambito dell'attuale parco binari, con ubicazione e dimensioni compatibili con le esigenze ferroviarie;

CHE, l'osservazione CASSA PER IL METEOROLOGICO (41), è accolta, destinando l'intera area dell'edificio scolastico alla sottosegna 21;

CHE, l'osservazione ALGERI S.p.A. (45), risulta parzialmente accolta in relazione alle modifiche apportate all'articolo 25 delle norme di attuazione nelle precedenti considerazioni;

CHE, l'osservazione S.V.S.M. (47), è accolta in quanto le richieste in essa contenute sono giustificate da motivi obiettivi e di funzionalità;

CHE l'osservazione Com. II Regione Area (55), è parzialmente accolta nel senso che la previsione del nuovo piano per la area di sedime dell'aeroporto è subordinata al trasferimento dell'aeroporto stesso e delle relative attrezzature, da attuare d'intesa con l'Autorità Militare; mentre nel frattempo permangono ovviamente le limitazioni e i vincoli prescritti dalle norme vigenti per la sicurezza del volo e per la tutela degli impianti militari;

CHE l'osservazione CEMENTI (57), è da respingere in quanto la norma dell'art. 18 non esclude la permanenza del cementificio





Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

- 29 -

esistente ma esclude la costruzione di nuovi cementifici, nonché qualsiasi genere di ampliamento e trasformazione di quelli esistenti;

CHE l'osservazione Prof. Franco Iossa - Facoltà di Architettura (83), è accolta in relazione a quanto specificato nelle considerazioni relative al centro storico;

CHE l'osservazione Sec. Trasformaz. Fondi Rustici (86), non dà luogo a provvedere in quanto il piano regolatore generale prevede la destinazione dell'area a zona III, e consente perciò la costruzione di scuole;

CHE l'osservazione Assessorato ai Cimiteri (122), è accolta nel senso che, stante la carenza di aree per i cimiteri, si raccomanda al Comune di provvedere, attraverso lo studio di una apposita variante, a reperire nuove aree;

CHE l'osservazione SNIBEG S.p.A. (157), è accolta limitatamente alle modifiche apportate all'art. 25 delle norme di attuazione;

CHE l'osservazione Cittadini di Chiaiano (191), è accolta nel senso che, fermo restando il numero dei vani ammessi nella tabella d'ambito, il perimetro della sottozona C/1 relativa all'ambito in questione comprenda, oltre alle parti del territorio già incluse in tale sottozona nel piano, anche quelle indicate nella planimetria allegata all'osservazione con la sigla C/1;

CHE le osservazioni ERIDANIA (199) e abitanti Rione Luzzetti (278), non danno luogo a provvedere, in quanto per la zona

vulgono le prescrizioni della variante per il nuovo centro direzionale, approvata con D.P.R. 7 dicembre 1971;

CHE l'osservazione LOBIANCO LUBRANO Domenico (232), non dà luogo a provvedere in quanto il piano prevede già quanto richiesto dal ricorrente;

CHE l'osservazione ENTE AUTONOMO MOSTRA D'OLTREMARE (286), è accolta limitatamente all'eliminazione del tronco cieco di strada oltre la piscina Scandone;

CHE l'osservazione a firma ITALO DE FEO (288), non dà luogo a provvedere in quanto la richiesta è già soddisfatta dalle previsioni di Piano;

CHE l'osservazione Coop. Ed. Le Ancore s.r.l. (295), non dà luogo a provvedere;

CHE le osservazioni dell'INFRAUD (n.40, 291, 300), tranne quelle contenute nell'osservazione n.40 e successivamente sostituite con altre richieste formulate a seguito di contatti e accordi intervenuti tra la Società istante e le competenti Autorità, possono essere accolte;

CHE, peraltro, per la barriera in località S. Eframo, pur riconoscendo la fondatezza della osservazione, circa la posizione della barriera all'uscita della galleria di Capodimonte appare indispensabile assicurare il collegamento di tale località con Via Foria, precisando che il relativo tracciato dovrà essere definito in sede attuativa;

CHE, per gli svincoli di Capodimonte e Montedonzelli, la soluzione progettata è stata definita in sede attuativa, attraverso intese con il Ministero dei LL. PP., il Comune e la Soprintendenza ai Monumenti; in tale sede è stata studiata la possibilità del collegamento diretto tra la tangenziale e la zona dell'Ospedale Cardarelli, con allacciamento allo svincolo di S. Giacomo dei Capri;

CHE per quanto riguarda le arce di servizio esse possono essere ammesse, purchè siano limitate alle superfici strettamente occorrenti per i seguenti servizi ed esigenze: sosta di emergenza,





Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

- 30 -

interscambi di passeggeri, dai mezzi pubblici in servizio sulla tangenziale a quelli in servizio nella rete urbana; soccorso stradale; assistenza automobilistica ai mezzi quali rifornimento carburanti, lubrificanti e pezzi di ricambio ed alle persone (quali servizi igienici e di ristoro, ecc.); con esclusione, in ogni caso, di ristoranti, motel ed attrezzature turistico-ricettive;

CHE, inoltre, qualora le aree di servizio vengano ubicate su aree già destinate dal P.R.G. ad attrezzature di uso pubblico, il Comune dovrà provvedere alla destinazione di pari superficie a dette attrezzature;

CONSIDERATO che il progetto di piano non riporta graficamente le indicazioni relative a modifiche, emendamenti e varianti adottati prima o dopo l'adozione del piano regolatore generale e facenti parte di questo;

CHE, in particolare:

- a) non sono indicati gli emendamenti introdotti con la deliberazione consiliare 12 marzo 1970, n.1, di adozione del piano regolatore generale: dei quali, peraltro, in relazione alle precedenti prescrizioni e considerazioni, solo quelli indicati con i nn.1 e 2, concernenti varianti al perimetro della zona industriale orientale e n. 4, 5, 6, 7 - riguardanti il mutamento di regime delle aree assoggettate alla variante di cui alla deliberazione consiliare n.2 del 24 aprile 1969



risultano meritevoli di approvazione;

b) non sono indicate le varianti al piano regolatore del 1939 approvate e adottate e recepite dal nuovo piano regolatore generale, concernenti:

1. - il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare, approvato con D.M. 23.8.1965, n.2440 e 14.9.1968 n.516, per il quale sono anche previste alcune lievi integrazioni e modifiche che sono ammissibili, ma dovranno essere approvate con la procedura prevista dalla legge 18 aprile 1962, n.167;
2. - il piano di ricostruzione dei quartieri Porto, Mercato e Pendino (zona D2) che deve essere riportato con le modifiche indicate nelle precedenti considerazioni e con quelle al tracciato della Via Marittima in corrispondenza della caserma, necessario per evitare la demolizione delle torri del castello aragonese e per non interferire con il complesso monumentale del Carmino;
3. - la variante relativa al nuovo centro direzionale, approvata con D.P.R. 7 dicembre 1971;
4. - le varianti concernenti la destinazione ad edilizia scolastica di nuove aree, approvate con decreti provveditoriali - ai sensi della legge 28 luglio 1967 n.641 e successive modificazioni - nelle more dell'istruttoria del piano regolatore generale che devono essere riportate tutte, ad eccezione di quelle relative all'Istituto tecnico industriale "Leonardo da Vinci", all'Istituto tecnico industriale Vomero, all'Istituto tecnico "Porzio" di Miano Agnano;
5. - le varianti, concernenti un gruppo di piccole aree, per le quali il Comune, con deliberazione del 24 aprile 1969, n.2, aveva richiesto la preventiva autorizzazione di cui





Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

- 31 -

all'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;

- 6- la variante relativa alla grande viabilità, approvata con D.P.R. 30.10.1969, da riportare con le modifiche conseguenti alle considerazioni svolte nel presente decreto;
- 7- le varianti relative al piano comprensoriale dei trasporti, adottato con deliberazioni consiliari del 15 ottobre 1971, n. 1 e 2, con la modifica in precedenza prescritta;

CHE, pertanto, il Comune dovrà provvedere a riportare graficamente sugli elaborati di piano le previsioni dei sopraelencati strumenti urbanistici, prima del deposito del piano, a libera visione del pubblico, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150;

CONSIDERATO che in relazione al disposto dell'art. 35 della legge urbanistica suddetta appare necessario invitare formalmente il Comune di Napoli ad uniformare il regolamento edilizio approvato nel 1935 alle disposizioni della succitata legge in quanto il regolamento stesso è ormai assolutamente inadatto a disciplinare l'attività edilizia nel Comune;

VISTO il voto n. 1903 espresso dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici nelle adunanze del 17-23 dicembre 1971 e del 21 gennaio 1972, nonché il voto n. 370 espresso nell'adunanza del 24 marzo 1972;

DECRETA:

Con le modifiche, gli stralci, le prescrizioni e le racco-



mandazioni di cui alle precesse è approvato il piano regolatore generale del Comune di Napoli.

Le osservazioni sono decise così come specificato in narrativa.

Il progetto viene vistato dal sottoscritto in quattro planimetrie in scala 1:10.000 costituenti la tavola 3, (fogli 1, 2, 3, 4/5), nella legenda della tavola 3, nel testo delle norme di attuazione, nella relazione illustrativa.

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, li 31 MAR 1972

31 MAR 1972

IL MINISTRO

Federico Cossiga



Per copia conforme
al Direttore di Divisione

[Handwritten signature]

